

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 71 DEL 01 SETTEMBRE 2009

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola G 5";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,
- al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
 - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- che la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 08.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per

l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

CONSIDERATO

- che con determinazione dirigenziale n.43 del 29.07.2008 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale di "Siringhe", codice CIG n. 0194272E4F;
- che con determinazione n. 30 del 14 aprile 2009 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di "Siringhe" tra i quali i lotti 8,9,11,e13 alla ditta Novico Spa;
- che in seguito alle verifiche di ufficio necessarie alla stipula del relativo contratto, con nota prot. U004668 del 26.06.2009 è stato richiesto alla Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno un certificato di carichi pendenti risultante dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
- che il predetto certificato è pervenuto a Soresa Spa in data 02 luglio del 2009;
- che con parere tecnico del 17.07.2009, acquisito al prot. Soresa n.E005379, il dott. Paolo Esposito, Consulente Soresa, ha riscontrato dal suddetto certificato, carichi pendenti per un importo residuo di debito tributario pari ad Euro 3.342.204,32;
- che a seguito dei suindicati carichi pendenti la Soresa Spa, in data 17.07.09, ha richiesto all'anagrafe della Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno una interrogazione dei ruoli riferiti alla Novico spa al fine di determinarne l'anno di provenienza e verificare se la formazione dei debiti tributari dovuti ai mancati pagamenti fosse anteriore alla presentazione della dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 lettera n) (Allegato A/1 al Disciplinare di gara);
- che in riscontro alla successiva nota prot. n.U005273 del 15 luglio 2009 è pervenuta dalla Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno la suindicata documentazione;

che con successivo parere tecnico acquisito al prot. Soresa E005380 in data 17 luglio 2009, il dott. Paolo Esposito ha evidenziato dall'interrogazione di provenienza dei ruoli imposte non pagate riferite al periodo fino al 30 settembre 2008;

RILEVATO

- che per quanto innanzi precede la Novico spa ha partecipato alla gara senza possedere il requisito prescritto dall'art 38 comma 1 lettera g) del D.lgs 163/2006, rendendo così una dichiarazione non veritiera;
- che con nota acquisita al prot. Soresa U005905 del 31 luglio 2009 la Soresa Spa ha comunicato di avere avviato nei confronti della Novico spa la procedura di annullamento dell'aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 8,9,11 e 13 ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 invitandola a presentare entro 10gg eventuali memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;
- che in data 17.08.2009 (prot. Soresa E006186) è pervenuta una nota della ditta Ico-Medical srl (già Novico Medical Trading srl) nella quale non veniva prodotta alcuna controdeduzione attinente all'oggetto del procedimento;



Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione del 03.12.2007

DETERMINA

1- **DI ANNULLARE** l'aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 8,9,11,e,13 alla ditta Novico Spa;


2- **DI PORRE** in essere tutti gli adempimenti consequenziali relativi all'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, a sensi dell'art. 75 Digs.163/2006, limitatamente ai valori dei lotti aggiudicati alla ditta Novico Spa, nonché, alla Segnalazione alle Autorità competenti;

3- **DI PROCEDERE** all'aggiudicazione dei lotti nn. 8 e 9 alla ditta Farmac Zabban Spa, del lotto n. 11 alla ditta Artsana Spa e del lotto n. 13 alla ditta Rays Srl risultate, all'esito della procedura di gara aperta, seconde migliori offerenti in graduatoria giusti verbali n. 1 del 06.10.2008, n. 2 del 07.11.2008, 3 del 12.3.2009 e n. 4 del 24.3.2009 e 5 dell'1.4.2009;

4- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alle Ditte Novico Spa, Farmac Zabban Spa, Artsana Spa e Rays Srl.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
(Prof. Francesco Tancredi)



ex
A